

Allegato B



**PROTOCOLLO**  
**estensione della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19**  
**nei luoghi di lavoro**

TRA  
Regione Calabria, rappresentata dal PRESIDENTE F.F.A. SPIRCCI e il Commissario Ad Acta,  
Guido Longo

e  
... [denominazione organismi firmatari] con sede in ... [indirizzo], rappresentata per la firma del  
presente Protocollo d'Intesa da ... [delegato], (di seguito "organismi firmatari")  
PER COME RAPPRESENTANTI IN CALABRIA

**PREMESSO CHE**

La Regione Calabria, sulla base del dettato della Costituzione italiana ed ispirandosi ai valori e principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute e del benessere dei cittadini, è impegnata nella programmazione delle azioni di sviluppo della campagna di vaccinazione anti-COVID19, in osservanza del piano strategico nazionale, nonché nella definizione di modelli per il suo rafforzamento specifici per la realtà regionale, anche al fine di sostenere le attività economiche e produttive;

*Dir. n. 37 del 12 Maggio 2021*

Il sistema associativo delle imprese calabresi, rappresentato dagli organismi firmatari, e dalle rispettive articolazioni territoriali, ha come proprio scopo quello di contribuire alla crescita economica del territorio attraverso la promozione dei principi di responsabilità sociale e l'affermarsi delle condizioni più favorevoli per lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività d'impresa e per il benessere dei cittadini che vi lavorano.

Con decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, all'articolo 3 è stata esclusa espressamente la responsabilità penale degli operatori sanitari per eventi avversi nelle ipotesi di uso conforme del vaccino.

Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il "Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro". Il Protocollo è adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso il confronto tra le Parti sociali al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, coordinato dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale.

Il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il Commissario Straordinario e con il contributo tecnico-scientifico dell'Inail, hanno adottato, in data 8 Aprile 2021, "Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro", da applicare sull'intero territorio nazionale per la costituzione, l'allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro.

Tanto premesso, in continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali per prevenire e fronteggiare gli effetti della pandemia da virus SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, con lo specifico obiettivo di concorrere alla rapida realizzazione della campagna

*Ar*

vaccinale attraverso il coinvolgimento delle realtà produttive in maniera coordinata e uniforme sull'intero territorio nazionale,

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### **Art. 1 Premessa**

L'iniziativa oggetto del presente Protocollo è finalizzata a formalizzare l'impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei lavoratori che, a prescindere dalla tipologia contrattuale, prestano la loro attività in favore dell'azienda, pur rimanendo, la stessa iniziativa, un'attività di sanità pubblica che si colloca nell'ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 predisposto dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica.

*Burc n. 37 del 12 Maggio 2021*

### **Art. 2 Oggetto e finalità**

Il presente Protocollo d'Intesa disciplina il rapporto di collaborazione tra la Regione Calabria e gli organismi firmatari per l'estensione della campagna vaccinale anti-COVID19 alle attività economiche e produttive del territorio regionale.

I datori di lavoro, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta. La vaccinazione di cui al presente Protocollo potrà riguardare anche i datori di lavoro o i titolari. Nell'iniziativa non sono ricompresi i familiari dei lavoratori. Si precisa che la vaccinazione in azienda può procedere indipendentemente dall'età dei lavoratori, a patto che vi sia disponibilità di vaccini.

A tal fine, i datori di lavoro interessati si attengono al rispetto delle Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro richiamate in premessa, nonché di ogni altra prescrizione e indicazione adottata dalle Autorità competenti per la realizzazione in sicurezza della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19.

Si raccomanda, in ogni caso, che eventuali soggetti a rischio siano indirizzati all'Azienda Sanitaria di riferimento ai fini della vaccinazione in ambiente protetto.

### **Art. 3 Organizzazione delle vaccinazioni**

Il punto di partenza della procedura è rappresentato dalla predisposizione e dall'invio del piano vaccinale aziendale all'indirizzo PEC, o ad ogni altro indirizzo specificatamente indicato, dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

La validità e la conseguente efficacia del piano vaccinale aziendale si considererà soddisfatta in presenza dei requisiti espressamente previsti dal "Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro" (6 aprile 2021) e dalle "Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro" (8 Aprile 2021), salvo richieste di integrazione e/o osservazioni dell'ASP competente entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla data di trasmissione del piano vaccinale aziendale.

Sarà, quindi, cura dell'ASP territorialmente competente comunicare all'azienda i tempi e le modalità di consegna dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (aghi e siringhe), della messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti informatici per la registrazione dell'attività vaccinale.

*AW*



La Regione Calabria, adeguandosi a quanto stabilito dal Governo nel "Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro", citato nelle premesse, stabilisce di prevedere tre diverse modalità di attuazione dell'iniziativa vaccinale da parte delle aziende:

- A. DIRETTAMENTE IN AZIENDA
- B. IN CONVENZIONAMENTO CON UNA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA
- C. MEDIANTE IL RICORSO ALLE SEDI DELL'INAIL

#### A. ORGANIZZAZIONE E PROCEDURA DELLA VACCINAZIONE DIRETTA IN AZIENDA

Costituiscono presupposti imprescindibili alla realizzazione del progetto:

- la disponibilità del Datore di Lavoro;
- la disponibilità del Medico Competente;
- l'adesione volontaria del Lavoratore alla campagna di vaccinazione effettuata in ambito aziendale;  
*Burc n. 37 del 12 Maggio 2021*
- la disponibilità di vaccini forniti dal Servizio Sanitario Regionale per il tramite dell'Azienda Sanitaria di riferimento;
- la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini;
- la tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

L'attività di vaccinazione dei lavoratori delle attività economiche e produttive potrà essere effettuata con la collaborazione dei rispettivi Medici Competenti, avvalendosi eventualmente di personale messo a disposizione da parte di strutture sanitarie (pubbliche e/o private).

Si precisa che la vaccinazione in ambito aziendale, anche se affidata al Medico Competente, rappresenta una iniziativa di sanità pubblica, preposta alla tutela della salute del singolo e della collettività, e non un'attività finalizzata strettamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro.

Pertanto la responsabilità generale e la supervisione dell'intero processo rimane in capo all'Azienda Sanitaria di riferimento.

Fermo restando che la fornitura dei vaccini è a carico della Struttura di supporto al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 per il tramite dei Servizi Sanitari Regionali competenti, la realizzazione dei punti vaccinali territoriali nei luoghi di lavoro e relativi oneri è a carico delle aziende promotrici dei punti vaccinali stessi.

Per favorire i datori di lavoro con poche lavoratrici e lavoratori, sono possibili modalità organizzative destinate a coinvolgere lavoratori e lavoratrici di più imprese in un unico centro.

#### Somministrazione e osservazione post vaccinazione.

Le aziende devono garantire adeguati spazi per la somministrazione del vaccino, con accessi scaglionati e spazi per la permanenza post-vaccinazione.

Per la somministrazione dei vaccini, resi disponibili dalle Aziende Sanitarie di riferimento, l'azienda potrà utilizzare, per esigenze di natura logistica e/o organizzativa, spazi esterni alla stessa azienda, purché adeguatamente attrezzati.

L'attività sarà erogata nel rispetto delle indicazioni di sicurezza e di tutela degli operatori e dei soggetti da vaccinare, con particolare riferimento a:

- informazione ai lavoratori sulla procedura e sulle modalità di vaccinazione applicate;
- informazione circa la somministrazione del vaccino e sue conseguenze;
- acquisizione del consenso informato secondo il modello unico definito a livello nazionale;



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "CW".

- raccolta dell'anamnesi e verifica delle condizioni di salute ai fini di un'appropriata somministrazione del vaccino;
- tempestiva registrazione dei dati relativi alle singole vaccinazioni eseguite;
- vigilanza di eventuali reazioni avverse a breve termine successive alla somministrazione del vaccino;
- registrazione delle reazioni avverse. A tale proposito si precisa che, dopo l'esecuzione delle vaccinazioni, il personale vaccinatore deve invitare il vaccinato a sostare per almeno 15 minuti negli spazi della sede vaccinale, allo scopo di intervenire immediatamente nel caso di reazioni avverse a rapida insorgenza, ed è quindi necessaria la previsione di risorse adeguate alla gestione delle stesse.

Si precisa che nei casi in cui la vaccinazione venisse eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all'orario di lavoro.

### Formazione e informazione

Si rende disponibile, da parte del Servizio Sanitario Regionale, l'accesso a specifici materiali formativi/informativi predisposti a livello nazionale e regionale. In particolare, il personale coinvolto nelle operazioni di vaccinazione effettuerà il corso FAD EDUISS "Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV- 2/Covid-19", che verrà integrato con uno specifico modulo per la vaccinazione nei luoghi di lavoro a cura di INAIL in collaborazione con ISS

*Burc n. 37 del 12 Maggio 2021*

### Gestione del consenso

Il medico vaccinatore informa il soggetto in merito alla vaccinazione, illustra i contenuti dell'informativa ministeriale e acquisisce il valido consenso alla vaccinazione, utilizzando la modulistica unificata predisposta a livello nazionale.



### Registrazione della vaccinazione

La registrazione della vaccinazione deve essere effettuata subito dopo la somministrazione, direttamente nel luogo di vaccinazione, durante il periodo di osservazione post vaccinazione. La registrazione della vaccinazione, nonché di una eventuale reazione avversa, dovranno essere effettuate secondo le modalità previste dalla Regione Calabria, nel rispetto della normativa vigente.

### Programmazione della seconda dose

L'azienda assicurerà la programmazione della somministrazione della seconda dose del vaccino ove prevista secondo le modalità e tempistiche previste per ciascun vaccino.

Le persone che hanno manifestato una reazione grave alla prima dose devono essere inviate alla competente Azienda sanitaria di riferimento per le necessarie valutazioni.

In coerenza con la Circolare del 3 marzo 2021 del Ministero della Salute, è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica 7 o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e, preferibilmente, entro i 6 mesi dalla stessa.

### Monitoraggio e controllo

Trattandosi di un'iniziativa a tutela della salute pubblica, l'intero processo è sotto la supervisione dell'Azienda Sanitaria di riferimento, che per il tramite del Dipartimento di Prevenzione, può effettuare controlli sullo stato dei luoghi, sui requisiti essenziali e sulla correttezza delle

procedure adottate per l'effettuazione dell'attività. Anche le aziende e le Associazioni di categoria di riferimento promuovono l'adozione di comportamenti corretti e aderenti alle modalità organizzative previste dal presente documento.

#### Oneri

Tutti gli oneri sono a carico del Datore di lavoro, ad eccezione dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/ aghi), della messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti informatici per la registrazione dell'attività vaccinale.

*compresi i tamponi, ore inclusive,*

### B. ORGANIZZAZIONE DELLE VACCINAZIONI IN CONVENZIONAMENTO CON UNA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA

In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, descritta ai punti precedenti, laddove i datori di lavoro intendano collaborare all'iniziativa di vaccinazione attraverso il ricorso a strutture sanitarie private, possono concludere, anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell'ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini e dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/ aghi) che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

*Burc n. 37 del 12 Maggio 2021*

#### ORGANIZZAZIONE DELLE VACCINAZIONI MEDIANTE IL RICORSO ALLE SEDI DELL'INAIL

I datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell'INAIL.

In questo caso, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica, gli oneri restano a carico dell'INAIL, *secondo l'organizzare che dipende a loro da quest'ultimo istituto*

#### Art. 4 Adempimenti nel caso di vaccinazioni presso aziende sanitarie private o sedi INAIL

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi b) e c), il datore di lavoro direttamente, ovvero attraverso il medico competente ove presente, comunica alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell'INAIL il numero complessivo di lavoratrici e lavoratori che hanno manifestato l'intenzione di ricevere il vaccino. Sarà cura della stessa struttura sanitaria privata o della sede INAIL curare tutti i necessari adempimenti che consentano la somministrazione, ivi compresa la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali.

#### Art. 5 Disposizioni finali

Sarà cura della Regione Calabria e/o della Struttura Commissariale dare comunicazione alle Aziende Sanitarie Provinciali dell'avvenuta sottoscrizione del presente Protocollo, al fine di garantire il corretto svolgimento delle procedure e degli adempimenti (fornitura vaccini, aghi, siringhe, strumenti formativi, informativi ed informatici) correlati alla realizzazione della campagna vaccinale nei luoghi di cui all'art.3 del presente Protocollo.

Catanzaro, *29.06.2021*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Assessore Gianluca Gallo

Assessore Fausto Orsomarso

Presidente Nino Spirli

Burc n. 37 del 12 Maggio 2021

Commissario ad acta Guido Nicolò Longo



CGIL

CISL

UIL

UGL

CONFSAL

CISAL



USB

CONFINDUSTRIA




Burc n. 37 del 12 Maggio 2021


CONFAPI




CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia



CONFESERCENTI



CONFARTIGIANATO



CNA



CASARTIGIANI



ALLEANZA COOPERATIVE



ABI

ANIA

CONFAGRICOLTURA



COLDIRETTI



Burc n. 37 del 12 Maggio 2021


CIA

CONFSERVIZI



FEDERDISTRIBUZIONE

CONFPROFESSIONI



CONFIMI

CONFETRA



Assessore Gianluca Gallo

Assessore Fausto Orsomarso

Presidente Nino Spiri

Burc n. 37 del 12 Maggio 2021

Commissario ad acta Guido Nicolò Longo

INAIL

CGIL

CISL

UIL

UGL

CONFSAL

*Ar*

CISAL



USB

CONFINDUSTRIA



Burc n. 37 del 12 Maggio 2021

CONFAPPI



CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia



CONFESERCENTI



CONFARTIGIANATO

CNA



CASARTIGIANI

ALLEANZA COOPERATIVE



ABI

ANIA

CONFAGRICOLTURA

COLDIRETTI




Burc n. 37 del 12 Maggio 2021



CONFSERVIZI

FEDERDISTRIBUZIONE

CONFPROFESSIONI



CONFIMI

CONFETRA

